

AP60

COMUNE DI
SANT'ANGELO DI BROLO



Polizia Municipale

Registro generale n. _____ del _____

Determina Dirigenziale N° 24 /P. M. del 25/7/12

Oggetto: Ricorso in autotutela preavvisi di contestazione per violazione al codice della strada n. 0028 e 0029 .
Rigetto.

IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

L'anno 2012 il giorno 25 del mese di luglio nel proprio Ufficio :
il Responsabile degli Atti di Gestione della Polizia Municipale giusto decreto sindacale n. 13/12;
Premesso che con nota assunta il 03/07/12 al prot. 7668 (all. 1) i sigg. Princiotto Michele e Rifici Carmelo Maurizio ha richiesto l'annullamento dei preavvisi di contestazione n. 0028 relativo al veicolo targato CX 898TI, e n. 0029 relativo al veicolo targato BZ 142 MM /2012 elevati il 17/06/12 dalla Polizia Municipale di Sant'Angelo di Brolo per "*aver sostato sul marciapiedi in assenza di diversa segnalazione*";

Dato atto che il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi nel Funzionigramma di cui all'Allegato 6 attribuisce al Servizio di Polizia Municipale la competenza in materia di sanzioni amministrative;

Vista la memoria prodotta e le motivazioni in essa con le quali si eccepisce che nel tratto di strada oggetto delle contestate rilevazioni era consentita la sosta giusta ordinanza sindacale del 14 marzo 2005 n° 18 e che con successiva ordinanza n° 104 del 30/09/ 2011, a modifica ed integrazione della previgente normativa, veniva introdotto il divieto di sosta nel tratto teatro di rilevazione, ma che al momento in cui sono stati elevati i verbali di contestazione non era installata nessuna segnaletica che inibisse la sosta;

Considerato che dagli atti d'ufficio si rileva che:

1. Le violazioni accertate sono state rilevate per "*aver sostato sul marciapiedi in assenza di diversa segnalazione*";
2. Che al 17/06/12 l'ordinanza n. 18/2005 con la quale era consentita la sosta nel tratto osservato era stata modificata con ordinanza n. 104/2011 che vietava la sosta nell'area interessata - un marciapiedi - e pertanto, venuta meno la previgente disciplina che ne consentiva la sosta, ed in assenza di segnaletica indicante divieto di sosta - installata il 19/06/12 come risultante dalla nota 7296/12 - la sosta avveniva in violazione all'art. 158 del C. d. S. "*sosta sul marciapiedi in assenza di diversa segnalazione*";

ritenendosi pertanto non ascrivibile l'istanza prodotta alla casistica della revoca in autotutela;

DETERMINA

Di disporre, per quanto in premessa:
il rigetto dell'istanza assunta alla nota n. 7668 del 03/07/2012;
la comunicazione delle risultanze della presente determinazione ai ricorrenti;
la notifica dei correlati verbali;

Il Responsabile del Servizio
Ass. di P. M. Michele Castella

IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE



Originale ___
Copia ufficio ___
Copia notifica ___
Copia Scambio ___
Ud. ___/___/20___
Rgt n° ___/___
Dott. _____

Al Comando della Polizia Municipale di Sant'angelo di Brolo

Ricorso in autotutela

Nell'interesse dei sig.ri *Princiotto Michele, nato a Messina, il 29.11.1989*
cod.fisc.: PRN MHL 89S29 F158Q e del sig. *Rifici Carmelo Maurizio, nato a*
Sant'Angelo di Brolo, l'11.01.1964 cod.fisc. RFC CRM 64A11 I283U
rappresentati e difesi dal Dott. Antonio Spiccia (cod.fisc.: SPC NNF 80A17
L219Q),

-ricorrente-

Contro

Comune di sant'Angelo di Brolo, in p.s.p.t., ufficio polizia Municipale

- resistente -

Avverso

I preavvisi di contestazione n° 0028 relativo all'autovettura CX898TL e n° 0029
relativo all'autovettura BZ142MM elevati il 17/06/2012 dell'importo di €80,00
con i quali veniva contestato ai ricorrenti la violazione prevista dall'art. 158 c.d.s.
per aver sostato sul marciapiedi, in assenza di diversa segnalazione.

≈ ≈ ≈ ≈

Con il presente atto, i sig.ri *Princiotto Michele e Rifici Carmelo Maurizio,*
propongono ricorso in autotutela per ivi sentire accogliere le conclusioni di
seguito rassegnate.

A sostegno del gravame si rassegnano i seguenti

Motivi

Il verbale di contestazione in esame veniva elevato in Sant'Angelo di Brolo alla
via Garibaldi.

Nella suddetta via del centro storico del paese nebroideo era consentita la sosta, giusta ordinanza sindacale del 14 marzo 2005 n° 18, eccezion fatta per il "tratto di strada antistante il fabbricato dei Segreto".

La suddetta ordinanza veniva revocata dalla successiva n° 104 del 30.09.2011 ove a modifica ed integrazione della previgente normativa veniva introdotto il divieto di sosta in tutto la via Garibaldi.

Nel predetto provvedimento si legge "l'area manutenzioni e protezione civile provvederà ad installare idonea ed adeguata segnaletica atta a rendere pubblica e far osservare la presente".

Alla data del 17 giugno 2012, allorquando veniva elevato il verbale di contestazione agli odierni ricorrenti nel tratto di strada in questione non era stata installata nessuna segnaletica che inibisse la sosta.

Sulla scorta di quanto sopra esposto si

C h i e d e

Che il comando dei vigili urbani del comune di Sant'Angelo di Brolo, voglia, preliminarmente sospendere e, quindi, annullare il provvedimento oggetto di impugnazione dichiarando non dovute le somme richieste.

Con espressa riserva di adire – anche per motivi ulteriori e diversi da quelli prospettati – la competente autorità giudiziaria, nell'ipotesi in cui venga il presente ricorso venga rigettato. Il predetto difensore dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. 090694030 e/o 0698380774 (oppure) all'indirizzo di posta elettronica antoniospiccia@gmail.com

Salvis iuribus.

Messina, li

(Dott. Antonio Spiccia)



Procura ad litem

Noi sottoscritti *Princiotto Michele*, nato a *Messina*, il 29.11.1989 cod.fisc.: PRN MHL 89S29 F158Q e del sig. *Rifici Carmelo Maurizio*, nato a *Sant'Angelo di Brolo*, l'11.01.1964 cod.fisc. RFC CRM 64A11 1283U nominiamo per rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio il dott. Antonio Spiccia al quale conferisco le più ampie facoltà del caso, in esse comprese la facoltà di transigere e conciliare la controversia, nonché di chiamare in giudizio terzi. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e, di aver rinunciato di rivolgermi alla competente camera di conciliazione. Conferisco autorizzazione al suindicato legale, al trattamento dei miei dati personali ai sensi della recente normativa in materia di Privacy. A seguito di specifico accordo stipulato con il professionista si è pattuito di applicare alla presente controversia le tariffe professionali vigenti nell'anno 2011 e previste dal D.M.08.04.2004 n° 127.

Michele Princiotto

M. Carmelo Rifici

È la firma
M. Spiccia